



# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

di

**SIAE**

**Società Italiana Autori ed Editori**

(ex Decreto Legislativo n. 231/2001)

PARTE SPECIALE F - REATI AMBIENTALI

Approvato con delibera del Consiglio di Gestione del 20/12/2018

**INDICE**

1.	Le fattispecie dei reati .....	3
1.1	Premessa .....	3
1.2	I reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto Legislativo n.231/2001 .....	3
2.	Funzione della Parte Speciale .....	8
3.	Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali .....	10
4.	Ruoli e Responsabilità .....	11
5.	Principi generali di comportamento e protocolli specifici .....	12
6.	Principi generali di controllo .....	13
7.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza .....	15

## **1. Le fattispecie dei reati**

### **1.1 Premessa**

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società può ingenerare responsabilità della società stessa.

La presente Parte Speciale F è dedicata alla trattazione dei reati ambientali così come individuati nell'art. 25-undecies.

L'articolo 1 comma 1 del d. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, ha modificato il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, inserendo l'art. 25 *undecies* che estende la responsabilità degli enti ai reati ambientali<sup>1</sup>.

I reati ambientali previsti nel nostro ordinamento hanno natura dolosa o colposa, senza che la colpa sia limitata alla "grave negligenza", come previsto a livello comunitario.

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), ha modificato in significativamente il D.Lgs.152/06 ed ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (inseriti nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente") parte dei quali sono stati inseriti come reato presupposto del D.lgs. 231/01

Nel paragrafo successivo sono illustrate in dettaglio le fattispecie di reato contemplate nei citati articoli, con l'indicazione (mediante sottolineatura) di quelle la cui commissione potenziale è emersa durante l'analisi di SIAE.

Per una trattazione completa delle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, comprensiva del testo e di una casistica sintetica, si veda "SIAE – MOGC Parte Generale", allegato 1 "I reati e gli illeciti amministrativi per i quali trova applicazione il D.Lgs. 231/2001".

### **1.2 I reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto Legislativo n.231/2001<sup>2</sup>**

Di seguito l'insieme dei reati in violazione delle norme ambientali potenzialmente applicabili. Si sottolinea che rispetto al complesso di tali reati solo alcuni risultano effettivamente applicabili alla Società (cfr. par. 3).

**a) Reati previsti dal Codice penale (introdotti nel Codice penale dall'art. 1 del D. Lgs. 121/2011 e dalla L. 68 del 22.05.2015):**

- **Inquinamento ambientale (452- bis c.p.);**
- **Disastro Ambientale (452-quater c.p.);**
- **Delitti colposi contro l'ambiente (452-quinquies c.p.);**
- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-sexies c.p.);**

<sup>1</sup> Nel presente documento si è tenuto conto della recente introduzione delle specifiche fattispecie di reato previste dalla L. 68 del 22.05.2015.

<sup>2</sup> Per una trattazione completa delle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, comprensiva del testo e di una casistica sintetica, si veda "SIAE - MOGC Parte Generale", allegato 1 "I reati e gli illeciti amministrativi per i quali trova applicazione il D.Lgs. 231/2001".

- **circostanze aggravanti (452-octies c.p.);**
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (*Art. 727 - bis c.p.*).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (*Art. 733 - bis c.p.*).

**b) Reati previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di acque:**

- Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (articolo 137, comma 3).
- Superamento, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (articolo 137, comma 5 I periodo).
- Apertura o comunque effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, senza autorizzazione, oppure continuazione all'effettuazione o mantenimento dei detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (articolo 137, comma 2).
- Superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto (articolo 137, comma 5 II periodo).
- Inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto (sul suolo o negli strati superficiali, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) (articolo 137, comma 11).
- Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (articolo 137, comma 13).

**c) Reati previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di rifiuti:**

- Effettuazione di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (articolo 256, comma 1, lettera a), b)).
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 3 II periodo).
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3 I periodo).
- Miscelazione non consentita di rifiuti (articolo 256, comma 5).

- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256, comma 6 I periodo).
- Predisposizione, nel sistema incentrato sui formulari, di un certificato di analisi di rifiuti, che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi) (articolo 258, comma 4 secondo periodo).
- Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1).
- Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (articolo 260, comma 1; 2) articolo abrogato dal D.Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p..
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzati nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, comma 6).
- Trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti (articolo 260 – bis, comma 7 II periodo).
- Uso, durante il trasporto di rifiuti soggetto al SISTRI, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti trasportati (articolo 260-bis, comma 7 III periodo).
- Trasporto di rifiuti non pericolosi, con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8 I periodo).
- Trasporto di rifiuti pericolosi, con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8 II periodo).

**d) Reati previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera.**

- Esercizio di uno stabilimento con violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 del decreto o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, causando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (articolo 279 comma 5).

**e) Reati previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti inquinati.**

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (provocato da sostanze pericolose e/o sostanze non pericolose) con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, senza provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti del D. Lgs. 152/2008 e s.m.i.. Mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242 del D. Lgs. 152/2008 e s.m.i. (articolo 257, comma 1; 2).

**f) Reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dalla normativa speciale – Legge 07.02.1992 n. 152.**

- Importazione, esportazione, trasporto ed uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1 comma 1 e 2; art. 2 comma 1 e 2).
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica, esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 comma 4).
- Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1).

**g) Reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dalla normativa speciale – Legge 28.12.1993 n. 549**

- Violazione delle disposizioni su produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive per lo strato di ozono (art. 3 comma 7).

**h) Reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dalla normativa speciale – D. Lgs. 6.11.2007 n. 202**

- Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o cagionato sversamento delle stesse (art. 8 comma 1).
- Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o cagionato sversamento delle stesse (art. 9 comma 1).
- Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o cagionato sversamento delle stesse che abbia causato danni permanenti o comunque di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art. 8 comma 2).
- Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o cagionato sversamento delle stesse che abbia causato danni permanenti o comunque di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art. 9 comma 2).

In aggiunta ai reati sopra elencati, per i quali il D. Lgs. 121/2011 ha previsto l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente, l'Azienda, a maggior tutela, ha deciso di includere ai sensi del presente Modello, anche i seguenti reati, previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- Apertura o comunque effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, oppure continuazione all'effettuazione o mantenimento di detti scarichi dopo la sospensione o revoca dell'autorizzazione (art. 137 comma 1).
- Mancata ottemperanza alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 (casi in cui può essere richiesto dalle regioni, il convogliamento ed il trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne) (art. 137 comma 9).

- 
- Negazione dell'accesso agli insediamenti, da parte dell'autorità competente, per il controllo degli scarichi (art. 137 comma 8).
  - Abbandono o deposito incontrollato dei rifiuti (art. 256 comma 2).
  - Installazione o esercizio di uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continuazione dell'esercizio con l'autorizzazione scaduta (art. 279 comma 1).
  - Messa in esercizio di un impianto od inizio dell'esercizio di un'attività senza avere dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'art. 269 comma 6 o ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 (art. 279 comma 3).
  - Mancata comunicazione all'autorità competente dei dati relativi alle emissioni ai sensi dell'art. 269 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 (art. 279 comma 4).

## 2. Funzione della Parte Speciale

Obiettivo della presente Parte Speciale è consentire che i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e Mandatari, coinvolti nei Processi Sensibili, mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Si è già detto nella Parte Generale che il perseguimento delle finalità di prevenzione dei Reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'azienda, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

In tal senso, si sono individuati in generale i presidi principali per l'attuazione delle vigenti previsioni normative, costituiti da:

- a) Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- b) Codice Etico;
- c) Sistema Sanzionatorio;
- d) Sistema di Comunicazione.

Allo stesso modo, sono stati individuati gli elementi caratteristici di ciascun presidio principale ed in particolare:

- a) l'istituzione di un Organismo di Vigilanza autonomo ed indipendente cui è affidato il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del Modello, la predisposizione di meccanismi procedurali volti a razionalizzare le fasi di assunzione ed attuazione delle scelte decisionali, in un'ottica di documentabilità e verificabilità delle varie fasi del processo, l'adozione di un sistema chiaro di riparto dei compiti e delle responsabilità, l'operatività di un sistema di flussi informativi tra le diverse strutture aziendali e dalle stesse all'Organismo di Vigilanza, l'adozione di un sistema di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Sociali, la predisposizione di validi strumenti di controllo (a titolo esemplificativo, schede informative, database dei rischi, criteri di selezione di Dipendenti e dei Mandatari);
- b) l'adozione di un Codice Etico che costituisce la carta dei valori della società, debitamente diffuso a tutti i componenti della struttura aziendale, ai Mandatari ed alle controparti contrattuali, costantemente aggiornato e monitorato;
- c) l'adozione di un sistema disciplinare volto a garantire efficacia ed effettività alle prescrizioni interne;
- d) la predisposizione di un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo e costante, attraverso - ad esempio - manuali operativi, piani di formazione del personale, reti intranet, numeri verdi interni.



---

In questa Parte Speciale sono individuati i principi specifici relativi ai Processi Sensibili, in relazione ai reati di cui al paragrafo precedente.

Verranno quindi indicati:

- le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero a rischio di specifico reato;
- i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le procedure aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre strutture aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

### 3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali

Le fattispecie di reato indicate *sub* par. 1 si applicano, in via potenziale, a tutte quelle attività per SIAE considerate “sensibili” ex art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, indipendentemente dal fatto che a svolgerle sia il personale di SIAE o terzi.

In particolare, il processo ritenuto più specificamente a rischio, come rilevato in sede di identificazione dei Processi Sensibili (c.d. *as-is analysis*, per la quale si veda il cap. 6 della Parte Generale), è risultato:

- Salute e sicurezza (81/2008) e Ambiente;

In particolare, all'interno di tale processo, le attività individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- Gestione degli aspetti ambientali: per ciò che riguarda le attività di gestione e documentazione dei rifiuti.

Nell'ambito delle attività operative possono essere prodotti rifiuti pericolosi e non pericolosi depositati temporaneamente presso aree dedicate, per i quali la Società si avvale dei servizi esterni di caratterizzazione analitica, di intermediazione, di trasporto e di smaltimento che potrebbero determinare un concorso colposo con i fornitori per il rischio di commissione dei seguenti reati:

- 1) gestione rifiuti in assenza di adeguati titoli autorizzativi (D.Lgs. 152/2006 art. 256, c.1 a b));
- 2) mancato rispetto di quanto previsto nelle autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 256, c.4);
- 3) violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/2006 art. 256, c.5);
- 4) mancata o non corretta indicazione nella documentazione specifica dei rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/2006 art. 258, c.4);
- 5) svolgimento attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 260, c.1 e c.2);
- 6) violazione delle norme relative al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 260-bis, c.6, c.7 e c.8).

---

#### **4. Ruoli e Responsabilità**

La delega relativa alla gestione delle tematiche ambientali ed all'adempimento normativo relativo non è stata formalmente assegnata all'interno del management quindi è ancora riconducibile agli organi della Società. Dal punto di vista operativo le attività relative alle suddette aree di attività fanno riferimento alle seguenti unità organizzative aziendali:

Direzione Acquisti e Logistica: in relazione alle attività di gestione logistica della Società (p. es., approvvigionamento di attrezzature, componenti di arredo, materiali di consumo, smaltimento di beni e materiali non più utilizzabili e di rifiuti in genere, politiche di risparmio energetico, ecc.) e in considerazione del più ampio obiettivo di tutela della salute sui luoghi di lavoro.

## 5. Principi generali di comportamento e protocolli specifici

Ai fini della Parte Speciale F, sono stati individuati i Principi di Comportamento cui il personale della SIAE (cfr. Cap. 3, "Destinatari", Parte Generale), a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività riportate nel cap. 3, deve attenersi.

Pertanto, nell'ambito dei processi di gestione degli adempimenti in materia ambientale la Società vieta espressamente condotte in violazione dei principi previsti nella presente parte speciale. In particolare, **è fatto obbligo di:**

- effettuare le attività sociali nel rispetto assoluto delle norme vigenti in campo ambientale, ottenendo le necessarie autorizzazioni e/o permessi, e monitorando le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dalla normativa;
- applicare costantemente le regole della presente parte speciale, del Codice Etico e delle norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso **divieto di:**

- adottare comportamenti che possano costituire un reato compreso fra quelli considerati dal Decreto 152/2006 o che possano diventarlo;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale in materia di gestione ambientale;
- in sede di realizzazione delle prescritte misure di controllo, perseguire l'obiettivo di risparmio su costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;
- in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli Organismi di controllo o delle autorità competenti;
- fornire false indicazioni sulla natura, la composizione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o falsificare, del tutto o in parte, i dati predisposti ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

È altresì fatto espresso divieto di collaborare o dare causa in qualsiasi maniera alla realizzazione dei comportamenti ivi vietati.

## 6. Principi generali di controllo

In questa sezione si riportano i principi di controllo volti a prevenire i comportamenti illeciti previsti dall'art 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Si elencano, di seguito, i principi di controllo posti in essere dalle strutture coinvolte nell'ambito dei processi elencati nel cap. 3, che vanno ad integrare quanto definito nei principi generali di comportamento.

In generale nell'attività di gestione ambientale devono essere seguiti i seguenti principi di controllo:

- valutazione degli impatti ambientali in sede di selezione delle forniture e degli investimenti al fine di minimizzarne gli impatti ambientali;
- identificazione dei rifiuti prodotti, mediante codice C.E.R.<sup>3</sup> al fine di consentirne una corretta gestione degli stessi (raccolta, riciclo, smaltimento);
- applicazione di specifiche istruzioni operative per la corretta gestione di alcune particolari tipologie di rifiuti, ove presenti, coerentemente con la normativa vigente;
- gestione ed archiviazione di tutta la documentazione ambientale eseguita nel rispetto di regole standard;
- previsione nei contratti di fornitura di servizi (trasporto, ecc.) di un esplicito riferimento al rispetto della normativa ambientale, così come richiamata nel Decreto.

Nell'ambito dei suddetti principi di controllo, e al fine di monitorare i rischi di commissione dei reati sopra menzionati, tutti i destinatari sono in particolare tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione delle condotte rilevanti ai sensi della normativa. In particolare:

### Figure preposte

- Devono essere formalmente individuati e definiti, nell'ambito della struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità in materia di gestione ambientale;
- Occorre identificare il livello di competenza adeguato per coloro che svolgono mansioni o attività ricomprese tra le attività a rischio precedentemente riportate.

### Attività di gestione e documentazione dei rifiuti

- Devono essere definite e formalizzate regole e responsabilità per l'identificazione e l'attuazione di idonee misure per l'adeguata caratterizzazione dei rifiuti;
- ai fini di una efficace gestione dei rifiuti, deve essere eseguito un censimento di tutte le tipologie di rifiuti prodotti;
- la raccolta e il deposito temporaneo in sito dei rifiuti assimilabili agli urbani, extraurbani e speciali deve essere effettuata in conformità alle normative e alle prassi di buona tecnica e di prevenzione ambientale, classificandoli e caratterizzandoli correttamente nelle categorie e nelle classi di pericolo previste;

<sup>3</sup> Il codice C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) è un numero che identifica, per tutti i Paesi aderenti alla Comunità Europea, le diverse tipologie di rifiuti.

- 
- deve essere verificato attraverso il controllo costante dei rifiuti prodotti, il non superamento dei limiti temporali/qualitativi imposti dalla normativa per il deposito temporaneo;
  - deve essere verificata l'eventuale presenza di accumuli di rifiuti al di fuori delle aree dedicate, correttamente identificate e delineate;
  - i rifiuti speciali, pericolosi e non, devono essere affidati a Società di trasporto/recupero e smaltimento autorizzate ed iscritte ai relativi Albi, avendo cura di accertare il conseguimento, anche da parte di fornitori e consulenti, delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
  - deve essere verificata la rispondenza degli estremi delle autorizzazioni di riferimento per i rifiuti conferiti, prima e contestualmente al conferimento;
  - devono essere rispettati i limiti e gli obblighi della normativa in materia di miscelazione di rifiuti e di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
  - deve essere verificato che la quarta copia del formulario sia restituita da fornitore/trasportatore nei termini previsti dalla legislazione vigente;
  - i fornitori incaricati dall'Ente devono garantire l'utilizzo di certificati di analisi di rifiuti contenenti indicazioni corrette e veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
  - devono essere identificate nella legislazione cogente, nella letteratura tecnica applicabile e negli eventuali regolamenti aziendali le istruzioni adeguate per la corretta caratterizzazione dei rifiuti.

---

## **7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione, diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati societari, anche in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del *reporting* verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza deve essere garantito, da parte di tutta la struttura della SIAE, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Gestione ed al Direttore Generale.